



COMUNE DI ELMAS

Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO SULL'ATTIVITA' DI VIDEORIPRESA DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 3 giugno 2013

Art. 1 – Attività di videoripresa

1. Il Comune di Elmas, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dello Statuto attribuisce alla diffusione sulla *home page* del sito istituzionale o su rete televisiva delle registrazioni audio/video delle sedute del Consiglio Comunale la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'Ente.

2. L'attività di videoripresa delle sedute consiliari è ammessa nelle seguenti forme:

a) riprese effettuate direttamente dal Comune

b) riprese effettuate da soggetti esterni nell'esercizio del diritto di cronaca.

Non sono ammesse altre forme di ripresa.

Art. 2 – Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa

1. Sul manifesto di avviso di convocazione, i cittadini vengono informati della possibile registrazione audio-video del Consiglio e della successiva pubblicazione della stessa.

2. Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità di riprese audiovisive l'Amministrazione affigge specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala.

3. Le telecamere dovranno essere orientate in modo da non inquadrare l'area della sala destinata al pubblico.

Art. 3 – Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, il Presidente del Consiglio Comunale richiama i componenti del Consiglio ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.

2. In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti, o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari abbiano per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.

3. Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs n. 267/2000 il Presidente del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere la ripresa ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

4. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di concordare in sede di Conferenza dei Capigruppo quali argomenti debbano essere esclusi dalla registrazione e dalla successiva diffusione della registrazione audio/video dandone informazione prima dello svolgimento dei lavori.

Art. 4 – Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. La diffusione parziale delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e di trasparenza.

2. È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

3. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini verranno invitati dal Presidente del Consiglio Comunale, con comunicazione scritta e motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese.

4. Restano naturalmente ferme le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per le violazioni elencate ai commi precedenti.

Art. 5 – Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Elmas

1. Il Comune di Elmas dispone la ripresa e la successiva diffusione sul sito istituzionale delle sedute del Consiglio Comunale, informando adeguatamente tutti i presenti della presenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini.

2. Per garantire la diffusione di immagini ed informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto esclusivamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Viene garantita l'osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. Detto principio comporta, dunque, che tali dati potranno essere diffusi nei soli limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale. Resta inteso che, in ogni caso, non potranno essere diffusi dati idonei a rilevare lo stato di salute delle persone.

Art. 6 – Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, provvederà, nel rispetto di quanto prescritto all'articolo precedente, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, anche disponendo il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.

2. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Elmas è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune.

3. Il gestore privato cui è eventualmente affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune, è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti.

Art. 7 – Riprese streaming e Archivio Comunale

1. Le trasmissioni streaming delle sedute consiliari potranno essere svolte in diretta e visibili dai cittadini tramite un collegamento dal sito istituzionale del Comune di Elmas.

2. Le registrazioni audio/video delle sedute consiliari resteranno a disposizione con un collegamento dal sito istituzionale del Comune per un periodo **massimo di 12 mesi*** a far data da ciascuna seduta consiliare.

3. **Al termine dei 12 mesi le registrazioni saranno archiviate su supporti idonei a cura del servizio informatico.***

Art. 8 – Esercizio del diritto di cronaca

1. La diffusione delle immagini delle sedute consiliari da parte della televisione, a scopi giornalistici, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.lgs. n. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

2. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, è in ogni caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio Comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti – la facoltà di esercitare direttamente presso l'emittente televisiva, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Art. 9 – Modalità di ripresa

1. I soggetti che desiderano effettuare le riprese dovranno presentare al Presidente del Consiglio richiesta scritta **due*** giorni lavorativi prima della data prevista per il Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio, a tutela del corretto e puntuale svolgimento della riunione, potrà motivatamente anche negare tale autorizzazione.

2. Le riprese eseguite ai sensi dell'articolo precedente dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico.

3. Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori consiliari più emittenti, il Presidente del Consiglio Comunale si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per ordinare il migliore funzionamento dello svolgimento dei lavori e della disciplina della sala.

4. I soggetti autorizzati alle riprese:

Si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata. Possono pubblicare la registrazione dividendola in più segmenti in modo tale che non siano pregiudicati

l'integrità e la comprensibilità dei lavori consiliari e si impegnano a non manipolare artificialmente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse. Si impegnano a consegnare al Comune entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione, le registrazioni così come pubblicate su supporto digitale dal quale è possibile visionare le riprese. Si impegnano a rispettare le norme del presente regolamento.

Art. 10 – Interviste

1. Gli Amministratori, i Consiglieri Comunali e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

Art. 11 – Norme transitorie e finali*

¹1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

¹ **emendamenti approvati in corso di seduta*